

del progetto ministeriale; e se l'onorevole ministro non l'intende diversamente, quegli articoli, tutto al più, potranno reputarsi superflui, e come tali nè utili, nè nocivi all'economia della legge.

Presidente. Pongo a partito quindi l'articolo 2 del disegno di legge ministeriale, del quale ho già dato lettura.

(È approvato.)

Passiamo all'articolo 3. Avverto però la Camera che il Ministero ha modificato la prima dizione di questo articolo, e che la nuova formula proposta è la seguente: "L'autorità giudiziaria stabilisce l'ammontare dell'indennità, avuto riguardo al complesso delle circostanze che hanno cagionato il disastro.

" Col consenso degli interessati, l'autorità giudiziaria può sostituire al pagamento di un capitale, l'assegno di una rendita temporanea o vitalizia equivalente. "

Al primitivo articolo 3, l'onorevole Maffi aveva presentato un articolo sostitutivo...

Maffi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Maffi. La mia proposta era dettata dal desiderio di sottrarre all'arbitrio dei giudicanti le persone dei danneggiati. Ma siccome questo criterio è stato incluso nel nuovo articolo proposto dall'onorevole ministro, così ritiro il mio.

Presidente. Anche l'onorevole Demaria ha presentato il seguente emendamento all'articolo 3:

" Su domanda di una delle parti od anche di ufficio l'autorità giudiziaria può sostituire al pagamento di un capitale l'assegno di una rendita temporanea o vitalizia corrispondente. "

Lo mantiene o lo ritira?

Demaria. Lo mantengo.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Permetta, onorevole presidente, senza che l'onorevole Demaria svolga il suo emendamento dichiarato subito di accettarlo e quindi ammetto che si dica " col consenso degli interessati ed anche di ufficio l'autorità giudiziaria può sostituire ecc. "

Demaria. In tal caso mi dispenso dallo svolgere il mio emendamento.

Chimirri. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Chimirri, relatore. Poichè, se bene ho udito, l'onorevole ministro consente nel concetto che le norme di liquidazione devono essere quelle del

diritto comune, la Commissione propone che all'articolo terzo si faccia la seguente aggiunta:

Dopo le parole: " L'autorità giudiziaria stabilisce l'ammontare della indennità, avuto riguardo al complesso delle circostanze, che hanno cagionato il disastro " si dica: " Secondo le norme del diritto comune. "

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Togliere le parole: " ed alle condizioni economiche delle persone responsabili, " ed aggiungere le altre: " secondo le norme del diritto comune. "

Chimirri, relatore. Precisamente.

La Commissione dal canto suo non può consentire all'emendamento proposto dall'onorevole Demaria, che darebbe facoltà al magistrato di sostituire al pagamento del capitale liquidato a titolo di indennità, una rendita temporanea, o vitalizia, anche senza il consenso delle due parti.

L'articolo ministeriale concede codesta facoltà, ma col consenso delle parti, e questo s'intende; ma se il magistrato lo facesse di ufficio, potrebbe talvolta danneggiare, senza volerlo, la parte lesa nel caso, che la parte condannata a prestare la pensione cadesse in istato di decozione o di fallimento.

Verificato il danno, chi lo patisce ha un diritto attuale di esserne rivaluto in una certa misura. Il magistrato, secondo le circostanze, liquida e stabilisce quella misura; ma ha egli il diritto di ritardarne il pagamento? E questo si dilaziona sostituendo a un capitale pagabile attualmente, una rendita temporanea o vitalizia rispondente al capitale liquidato?

Il meglio è di riferirsi alle norme del diritto comune.

Presidente. La Commissione non accetta, dunque, l'emendamento dell'onorevole Demaria.

L'onorevole Demaria, ha facoltà di parlare.

Demaria. Io osserverò soltanto che la formula sulla quale insiste l'onorevole relatore, me lo perdoni, non avrebbe senso giuridico, perchè il dire: che col consenso delle parti, l'autorità giudiziaria può sostituire ecc., è superfluo, è contrario alle disposizioni della legge.

Col consenso delle parti l'autorità giudiziaria non può più decidere, perchè appunto quando le parti sono d'accordo in una transazione, l'autorità giudiziaria non ha più ragione di pronunziarsi.

A me pare che il concetto della legge sia stato quello di rendere più facile il pagamento di un'indennità, invece del pagamento di un capitale, in questo senso che, avuto riguardo alle condizioni di famiglia degli operai che rimangono inabili